

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 93-6295

Regolamento Regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lett. b), in attuazione dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 3/2010. Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2013.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., che stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

visto l'articolo 20, comma 2, della stessa L.R. n. 3/2010, che stabilisce che la Regione si faccia carico annualmente "della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi";

visto l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", il quale stabilisce che è definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";

visto l'articolo 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", che prevede che possano accedere al fondo sociale "gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010";

poiché l'articolo 7, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 prevede che "la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti";

preso atto che, in sede di prima applicazione delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 20-3208 del 30 dicembre 2011, ha stabilito per l'anno 2012 che, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, ogni nucleo assegnatario dovesse corrispondere all'ente gestore, su base annua, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'art. 6, comma 2, del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, e comunque non inferiore a € 480,00;

rilevato dai dati pervenuti nel mese di giugno 2013 che, in conseguenza dell'applicazione della sopra indicata quota minima, la morosità incolpevole complessiva sul territorio regionale, relativa all'anno 2012, si è ridotta di circa il 39 per cento rispetto all'anno precedente;

considerato che risulta, pertanto, raggiunto l'obiettivo posto dalla sopra citata DGR n. 20-3208 del 30 dicembre 2011 del contenimento della morosità incolpevole e, di conseguenza, dell'esborso a carico della Regione e dei Comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 3/2010;

ritenuto, in considerazione del perdurare di una generale difficile situazione socio-economica e della positività del risultato raggiunto mediante l'applicazione dei parametri stabiliti in relazione all'anno 2012 con la più volte citata DGR n. 20-3208 del 30 dicembre 2011, di non incrementare la quota minima da porre in capo agli assegnatari, né di apportare variazioni in diminuzione alla medesima quota che potrebbero generare ricadute negative di carattere finanziario sugli enti chiamati a compartecipare alla copertura della morosità incolpevole;

ritenuto, altresì, necessario procedere con urgenza alla definizione della quota minima per l'esercizio 2013, al fine di consentire agli assegnatari di corrisponderla ai rispettivi enti gestori entro il termine dell'esercizio finanziario;

informata la competente Commissione consiliare, con nota del 2/8/13, Prot. 0000156, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

tutto ciò premesso;

visto l'articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 22 novembre 2001, n. 3;
visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;

visti i Regolamenti regionali n. 14/R e n. 15/R del 4 ottobre 2011;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di stabilire per l'anno 2013 che, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, ogni nucleo assegnatario di alloggio di edilizia sociale debba corrispondere all'ente gestore su base annua, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00.

Gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale sono tenuti ad informare con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione e, nei tempi opportuni, della possibilità di accedere al fondo sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 15/R del 4.10.2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)